



DETERMINAZIONE N. 147 del 12 novembre 2020

Oggetto: Collocamento in quiescenza dirigente camerale, legge regionale n.9/2015 art. 52 comma 5 e legge regionale n.8/2016 art.1 -

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la vigente legislazione in materia pensionistica;

Vista la l.r. n. 2/1962 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. 4.4.1995, n. 29 (art. 19);

Vista la l.r. n. 10/2000;

Vista la legge 335/1995;

Vista la l.r. n. 21/2003 art. 20;

Vista la l.r. n. 9/2015 artt. 51,52;

Visto l'art. 1 della L.R. n. 8/2016;

Vista la circolare 120577 del 5/11/2018 con oggetto: " L.R. n. 9/2015 artt. 51,52 e s.m.i. Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati – Circolare”;

Vista la L.R. n. 14/2019 art.7 "Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali”;

Vista l'istanza di collocamento in quiescenza prot. 10957 del 7/6/2016 del dirigente camerale dott.ssa Antonietta Caltabiano, nata a Catania il 31/10/1959 e residente in Catania;

Considerato che con la superiore istanza la dirigente fa richiesta di essere collocata anticipatamente in quiescenza ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge regionale del 17/maggio/2016 n.8, con riserva di facoltà di revoca della presente;

Considerato che nella superiore istanza la dipendente ha dichiarato che alla data del 16/7/2020 raggiunge un totale di massima anzianità di servizio di 40 anni utili a prescindere dall'età;

Considerato che la dirigente dichiara di avere maturato alla predetta data del 16/7/2020 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (legge 243/2004 e ss.mm.ii.) per il conseguimento del diritto alla seguente tipologia di pensione: pensione per massima anzianità contributiva;

Vista la successiva nota della dirigente, indirizzata al Segretario Generale, prot. n. 19753/U del 16/9/2020 con oggetto: Richiesta di collocamento in quiescenza l.r. 8/2016 con cui la stessa chiede , per gravi motivi personali, di essere collocata in quiescenza **dal 31/12/2020**;

Visto il foglio matricolare della dirigente nonché gli atti contenuti nel fascicolo personale dai quali si evince che la stessa è stata assunta nei ruoli camerale a far data dal 16/7/1986 con deliberazione di G.C. n. 115/1986 dell'8/3/1986; con deliberazione n. 456 del 29/9/1987 è stato riscattato il periodo legale di studi universitari ai fini della quiescenza e con deliberazione n. 526 del 4/11/1987 ai fini della buonuscita; con deliberazione n. 216 del



13/10/1994 è stato ricongiunto, ai fini di quiescenza, ex legge 29/79 art. 2 un periodo di anni 1, mesi 11, gg. 2;

Visti altresì gli ulteriori provvedimenti relativi ai contratti individuali per la dirigenza e nella fattispecie:

la deliberazione di G.C. n. 29 del 4/3/2002 di ratifica della determinazione presidenziale n. 22/2002 “ Applicazione al personale camerale con qualifica dirigenziale del contratto collettivo regionale di lavoro area della dirigenza”,

la deliberazione di G.C. n. 365 del 2/12/2005 con oggetto: “Accordo raggiunto su ipotesi di transazione a seguito sentenza n.3067 del 28/10/2005 emessa dal giudice del lavoro”, la deliberazione n. 393 del 27/12/2005: “Sentenza del giudice lavoro n. 3067 del 28/10/2005, presa d'atto del verbale di conciliazione del 22/12/2005 sottoscritto presso l'U.P.L.M.O. di Catania fra la Camera di Commercio, il Segretario Generale f.f. e i dirigenti camerale che hanno aderito all'accordo”,

Viste le determinazioni del S.G. di stipula del contratto individuale di lavoro con la dirigente de quo nell'ordine:

determinazione del S.G. n. 3/2006 del 31/3/2006 – Stipula contratto individuale di lavoro,
determinazione del S.G. f.f. n. 60/2007 applicazione del C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana quadriennio giuridico 2002/2005 e bienni economici: 2002/03 e 2004/05,

determinazione del S.G. f.f. n. 40/2008 del 15/4/2008 di proroga contratti alla dirigenza,
determinazione del S.G. n. 22/2009 del 19/2/2009 di stipula del contratto individuale di lavoro con la dott.ssa Antonietta Caltabiano per il conferimento d’incarico a dirigere l’Ufficio Ragioneria -Esazione diritto annuale,

determinazione del S.G. n. 36/2011 del 14/3/2011 di proroga del contratto individuale ,

determinazione del S.G. n. 120/2011 del 2/8/2011 di proroga del contratto individuale,

determinazione del S.G. n. 1/2012 di proroga del contratto individuale,

determinazione del S.G. n. 47/2012 di stipula del contratto individuale di lavoro per il conferimento d’incarico a dirigere l’Ufficio Ragioneria -Esazione diritto annuale,

determinazioni di proroghe incarichi:

determinazione del S.G. n. 49/2014 e n. 70/2014,

determinazione del S.G. n. 4/2015,

determinazione del S.G. n. 63/2015,

determinazione del S.G. n. 82/2015,

determinazioni del S.G. n. 1/2016 e n.133/2016,

determinazione del S.G. n. 1 del 12/1/2017,

determinazione del S.G. n. 11 del 12/1/2018 con allegato accordo individuale di lavoro;

deliberazione della Giunta Camerale del 2/7/2019 n. 51 “Nomina CONSERVATORE del Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia”,

determinazione del S.G. f.f. n.8 del 14/1/2020 di stipula con la dott.ssa Caltabiano del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell'incarico di CONSERVATORE del



Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e la definizione del corrispondente trattamento economico, con validità dal 2/7/2019 fino alla data di collocamento in quiescenza;

Considerato che l'anzianità contributiva della dirigente de quo, fino alla data del collocamento in quiescenza, comprensiva dei periodi ricongiunti e del corso di laurea, risulta di **anni 40, mesi 4, gg. 17 alla data del 30/12/2020** di cui:

il servizio utile a pensione dal 16/7/1986 al 31/12/2003, comprensivo delle ricongiunzioni, calcolato secondo il sistema retributivo: di anni 23, mesi 4 e gg. 17,

il servizio calcolato con il sistema contributivo, di cui alla legge 335/1995, dall'1/1/2004 al 30/12/2020: di anni 17;

Visto il combinato disposto dell'art. 51 comma 3 e dell'art. 52 commi 5,6 della l.r. 9/2015 secondo cui ".....ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 2,3 della l.r. 21/1986 e ss.mm.ii. collocati in quiescenza *ai sensi del comma 5* sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'art. 20 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 9/2015, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni";

Visto l'art. 1 comma 2 e comma 3 della l.r. 8/2016;

Visto l'art. 52 comma 7 della l.r. n. 9/2015 secondo cui "L'Amministrazione Regionale può contingentarela fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti";

Visti i commi 1 e 2 dell'art.19 della L. R. 4.4.1995, n. 29, i quali prevedono che lo stato giuridico e il trattamento economico, compreso quello di quiescenza e di previdenza, del personale delle Camere di Commercio della Sicilia continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione;

Visto l'art. 20 della L. R. 29.12.2003 n. 21, concernente norme per il trattamento di quiescenza del personale regionale, il quale innova, con decorrenza 1 gennaio 2004, il sistema pensionistico per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. n. 21/1986;

Visti in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della L. R. n. 21/2003 con i quali a decorrere dall'1/1/2004 s'introducono nella legislazione regionale le normative statali in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche ed il sistema di calcolo contributivo;

Vista la legge n. 335/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Visto l'art.1 comma 6 della legge 23.8.2004 n. 243 così come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 24.12.2007 n. 247 riguardante i requisiti per il diritto di accesso al trattamento pensionistico;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, che modifica a



decorrere dall'1.1.2012 i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica e apporta delle modifiche alle modalità di calcolo delle quote di pensione;

Visto l'art.12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ed in particolare i commi 12 bis e 12 ter che disciplinano le modalità di determinazione di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Vista la tabella F della circolare n. 54 del 16/6/1993 del Ministero Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, che regola il trattamento pensionistico degli impiegati civili dello Stato, in base alla quale la percentuale di anzianità, maturata nella fattispecie, dalla dirigente risulta essere del 0,80000;

Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di lavoro del personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000 quadriennio giuridico 2002 -2005 e biennio economico 2002-03 e 2004-05 e l'art 25 sulle ferie secondo cui:

“ **Le ferie** costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie (art. 25 p.7)”;

Vista in proposito la comunicazione, mezzo mail datata 12/10/2020, della Dirigente, con oggetto: Richiesta congedo ordinario 2020 e relativa autorizzazione del Segretario Generale trasmessa alla Dirigente in data 22/10/2020;

Visto, in riferimento al trattamento di buonuscita, il comma 8 dell'art.13 della L. R. 17.3.2016, n.13 che modifica ulteriormente la modalità di calcolo del trattamento di buonuscita di cui all'art. 6, comma 4, della L. R. n.11/1963 (modalità di calcolo buonuscita ai sensi art.7 l.r. n. 2/62), prevedendo che lo stesso venga calcolato con riferimento alla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio;

Visto il D.P.R. n. 1032/1973 “Approvazione T.U. sulle prestazioni previdenziali dipendenti civili e militari dello Stato” (artt. 1,3,18,38);

Visto l'art.12 del D.L. 31.5.2010, n.78 convertito dalla legge n.122 del 30.7.2010 ed in particolare il comma 7, in base al quale alle prestazioni relative ai trattamenti di buonuscita, derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate ed accolte successivamente al 31.5.2010, si applicano le rateizzazioni previste dallo stesso;

Visto il D.L. n.138 del 13.8.2011, convertito in legge dall'art.1, comma 1 della legge n.148 del 14.9.2011, che all'art.1, commi 22 e 23, modifica i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro, già previste dall'art.3 del D.L.28.3.1997, n.79, convertito, con modificazioni, con legge 28.5.1997, n.140;

Vista la circolare della Regione Siciliana n.6399 del 2.2.2012 avente per oggetto: "Disposizioni relative ai nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto";

Visto l'art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013 n.147 che apporta ulteriori modifiche



in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici;

Vista la circolare INPS n.73 del 5.6.2014 avente per oggetto: "art.1, commi 484 e 485, della legge 27.12.2013, n.147 in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti pubblici";

Visto l'art.52 della L.R. 7.5.2015, n.9, in particolare il comma 8 che dà indicazioni sulle modalità e tempi di corresponsione del trattamento di fine servizio;

Visto l'art.1 della legge regionale 10.7.2015, n.12 che al comma 8 lettera b), nel sostituire integralmente il predetto comma 8 art. 52 della L.R. n. 9/2015, fornisce ulteriori indicazioni circa modalità e tempi di liquidazione dei Tfs o Tfr;

Considerato che, nella fattispecie, l'anzianità utile complessiva ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita è pari ad anni 21, mesi 5 e gg. 15 (arrotondati ad anni 21) sino al 31/12/2003 ed anni 17 dall'1/1/2004 al 30/12/2020 per un trattamento previdenziale di anni 38;

Considerato che l'interessata raggiunge il requisito per la pensione anticipata, ai sensi del DL. 201/2011, il 30/6/2022, la prima quota d' indennità di buonuscita verrà liquidata dopo 24 mesi dalla maturazione del diritto a pensione secondo le disposizioni statali sopra citate ossia a far data dal 30/5/2024, dopo altri 12 mesi verrà liquidata la 2' quota ed ancora decorsi ulteriori 12 mesi la parte residua dell'indennità se spettanti;

Viste le determinazioni del Segretario Generale n. 61/2007 e n. 55/2009 di anticipazione dell'indennità di buonuscita;

Vista la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego in premessa richiamata;

Ritenuto di potere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva, sulla base dei requisiti previsti dalla normativa regionale di riferimento della legge 9/2015 richiamata dalla l.r. 8/2016 a far data dal 31/12/2020 con un'anzianità contributiva di anni 40, mesi 4 e gg. 17;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa specificate, che s'intendono integralmente trascritte, di collocare in quiescenza la dirigente camerale dott. ssa Antonietta Caltabiano, a decorrere dal 31/12/2020, con il riconoscimento del diritto a pensione per massima anzianità contributiva ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1 comma 6 della legge n.243/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 52 comma 5 della l. r. 9/2015 e ss.mm.ii. , in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della l.r. n. 8/2016;

il trattamento di quiescenza, l'ammontare dell'indennità di buonuscita sono quelli elaborati secondo i calcoli dell'Ufficio salvo conguagli positivi e/o negativi;

la liquidazione del trattamento di fine servizio sarà corrisposta con le decorrenze e le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative di riferimento, citate nella parte motiva;

gli aumenti a titolo di perequazione del trattamento pensionistico saranno attribuiti d'Ufficio nelle misure e con le decorrenze di legge, se dovuti;



di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Provvedimenti, 2' sezione Provvedimenti dirigenziali.

Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli